



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

Prot. 333-G/Div.1[^]-Sett.6/aagg/09

ROMA, 12.02.2014

OGGETTO: Attribuzione di assegni *una tantum*, per l'anno 2013, al personale della Polizia di Stato, in applicazione del decreto del Ministro dell'Interno 21 novembre 2012, adottato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 2011, in attuazione dell'articolo 8, comma 11-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché dell'articolo 1 del decreto-legge 26 marzo 2011, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2011, n. 74.

- AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA	LORO SEDI
- AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI	TRENTO
- AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI	BOLZANO
- AL PRESIDENTE REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA - SERV. PREFETT.	AOSTA
- AI SIGG. QUESTORI	LORO SEDI
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO SPECIALE DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA REGIONE SICILIANA	PALERMO
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE	LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE DELLA POLIZIA DI FRONTIERA	LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA FERROVIARIA	LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA POSTALE E DELLE TELECOMUNICAZIONI	LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI REPARTI MOBILI DELLA POLIZIA DI STATO	LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI GABINETTI INTERREGIONALI DI POLIZIA SCIENTIFICA	LORO SEDI
- AL SIG. DIRIGENTE DEL REPARTO A CAVALLO E CINOFILI DELLA POLIZIA DI STATO	LADISPOLI
- AL SIG. DIRETTORE DEL CENTRO NAUTICO E SOMMOZZATORI DELLA POLIZIA DI STATO	LA SPEZIA



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE TELECOMUNICAZIONI DELLA POLIZIA DI STATO LORO SEDI
- AI SIGG. DIRETTORI DEGLI AUTOCENTRI DELLA POLIZIA DI STATO LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI VOLO DELLA POLIZIA DI STATO LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI PREVENZIONE CRIMINE LORO SEDI
- AI SIGG. DIRETTORI DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E PATRIMONIALI LORO SEDI
- AL SIG. DIRETTORE DELL'UFFICIO PER I SERVIZI TECNICO-GESTIONALI - SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO SEDE
- AI SIGG. DIRETTORI DEI CENTRI DI RACCOLTA REGIONALI ED INTERREGIONALI V.E.C.A. LORO SEDI
- AL SIG. DIRETTORE DELLO STABILIMENTO E C.R.A. SENIGALLIA
- AL SIG. DIRETTORE DEL CENTRO ELETTRONICO NAZIONALE NAPOLI
- AI SIGG. DIRETTORI DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE, DI PERFEZIONAMENTO E CENTRI ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO LORO SEDI

e, per conoscenza

- AL SIG. DIRETTORE DELLA SOVRAINTENDENZA CENTRALE DEI SERVIZI DI SICUREZZA DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA ROMA
- ALL'UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA UFFICIO RELAZIONI SINDACALI SEDE

Con decreto del Ministro dell'Interno in data 2 dicembre 2013, adottato in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 novembre 2011, è stata definita l'entità degli assegni una tantum da corrispondere al personale della Polizia di Stato, per l'anno 2013.

In relazione alle risorse disponibili per il predetto anno, la misura di tali assegni è stata commisurata al 16,60 per cento dell'importo relativo agli adeguamenti economici non corrisposti, nel medesimo anno, per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 9, commi 1 e 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Si rammenta, in proposito, che il citato articolo 9, ha introdotto alcune disposizioni che incidono sul trattamento economico, anche, del personale della Polizia di Stato, per gli anni 2011, 2012 e 2013, stabilendo, che:



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti non può superare il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, nel quale rientrano anche emolumenti peculiari previsti per il personale del Comparto sicurezza e difesa;
- non si applicano i meccanismi di adeguamento retributivo sulla base della percentuale annualmente definita dall'ISTAT, previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nonché gli effetti economici derivanti dalla progressione automatica degli stipendi per scatti e classi e quelli derivanti dalle progressioni di carriera comunque denominate.

Ciò premesso, si evidenzia che, secondo quanto previsto nel predetto decreto ministeriale, anche per l'anno 2013, gli assegni *una tantum* sono riferiti ai seguenti istituti:

- a) **assegno di funzione** (*emolumento corrisposto al personale interessato in relazione alla qualifica rivestita allorquando maturi 17, 27 e 32 anni di servizio senza demerito*);
- b) **trattamento economico superiore correlato all'anzianità di servizio, compresa quella nella qualifica senza demerito** (*trattamento corrisposto al personale direttivo e dirigente quando matura 13 e 15 anni o 23 e 25 anni di anzianità nel ruolo senza demerito*);
- c) **incrementi stipendiali parametrali non connessi a promozioni** (*trattamento economico - parametro superiore corrisposto al personale quando matura una determinata anzianità nella qualifica: es. ispettore capo dopo 10 anni di servizio nella qualifica*);
- d) **indennità operative non connesse a progressioni in carriera** (*indennità operativa corrisposta al personale quando matura una determinata anzianità di servizio nella qualifica, es. indennità di volo da sovrintendente +15 anni a sovrintendente +18 anni di servizio*);
- e) **progressioni di carriera comunque denominate** (*incremento retributivo derivante dalla promozione alla qualifica superiore, compresa quella per merito straordinario e quella conferita il giorno precedente alla cessazione dal servizio*). Come previsto anche nelle premesse del citato decreto ministeriale, sono invece esclusi dagli assegni *una tantum*, in quanto non rientrano tra le misure di "congelamento" retributivo, i passaggi da un ruolo all'altro a seguito di concorso, nonché il conferimento di qualifica conseguente alla frequenza di corsi di formazione iniziale, ovvero in caso di immissione in ruolo;
- f) **classi e scatti di stipendio** (*incremento stipendiale corrisposto ogni due anni di servizio al personale dirigente ed a quello direttivo con trattamento dirigenziale*);
- g) **applicazione dei meccanismi di adeguamento retributivo di cui all'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448** (*incremento annuale del trattamento economico a favore del personale dirigente e del personale direttivo con trattamento economico dirigenziale, disposto in relazione all'aumento medio delle retribuzioni nel pubblico impiego rilevato ogni anno dall'ISTAT*).



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Il citato decreto ministeriale ha stabilito, inoltre, che l'entità degli assegni *una tantum* riferiti ai predetti istituti, ad eccezione di quello di cui alla lettera g), sia commisurata al 16,60 per cento degli importi dei corrispondenti emolumenti riferiti all'attività di servizio, i cui effetti economici, maturati negli anni 2011, 2012 e 2013, sono "congelati", ai sensi dei richiamati commi 1 e 21 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

L'entità dell'assegno *una tantum* riferito, invece, ai meccanismi di adeguamento retributivo su base ISTAT, di cui alla richiamata lettera g), è pari al 16,60 per cento dell'incremento dello 0,75 per cento della retribuzione in godimento al 31 dicembre 2010, corrispondente all'aumento percentuale della cosiddetta "vacanza contrattuale" applicata al restante personale, di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

Si evidenzia, altresì, che per l'anno 2013 i destinatari dell'assegno *una tantum* nella misura stabilita, sono i dipendenti della Polizia di Stato che hanno maturato i requisiti per l'accesso agli istituti sopra richiamati nel periodo 1° gennaio 2011-31 dicembre 2013.

Non rientra, invece, nell'attribuzione dell'indennità, il personale che ha maturato i medesimi requisiti con decorrenza giuridica anteriore al 1° gennaio 2011, atteso che allo stesso non si applicano gli effetti del "congelamento" retributivo, come specificato dallo stesso decreto ministeriale, nonché i dipendenti che matureranno il diritto ai predetti istituti nell'anno 2014.

Tutto ciò premesso, nel precisare che il richiamo agli istituti i cui effetti economici sono "congelati" è stato utilizzato ai soli fini della determinazione dell'entità dell'assegno "*una tantum*", si rappresenta che saranno corrisposti distinti assegni per ciascun istituto cui fanno riferimento nell'anno 2013.

Inoltre si evidenzia che, per i dipendenti che hanno maturato il beneficio dell'attribuzione dell'assegno perequativo nel corso dell'anno 2013, l'entità dell'assegno *una tantum*, commisurata agli istituti sopra detti, è proporzionata al periodo dell'anno in cui si sono verificati, per l'interessato, gli effetti del "congelamento" di cui ai citati commi 1 e 21 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010. Pertanto, al personale che avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dell'incremento economico il 1° gennaio 2013 sarà corrisposto un assegno *una tantum*, nell'entità sopra detta, commisurato al trattamento "congelato" per l'intero anno, mentre, ad esempio, al personale che avrebbe



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

maturato il medesimo incremento il 1° luglio 2013, l'entità dell'assegno sarà adeguata al corrispondente ridotto periodo di "congelamento".

Si segnala che il richiamato incremento dello 0,75 per cento della retribuzione riferito al "congelamento" dei meccanismi di adeguamento retributivo, di cui all'articolo 24 della legge n. 448 del 1998, si applica sulle misure delle pertinenti voci retributive, vigenti per l'anno 2010, come di seguito indicate:

- stipendio;
- indennità integrativa speciale;
- indennità di posizione;
- indennità perequativa;
- indennità pensionabile;
- indennità operativa.

I valori degli elementi della retribuzione innanzi elencati rimangono, in ogni caso, quelli discendenti dall'applicazione, per l'anno 2010, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 aprile 2010, in considerazione che il calcolo dello 0,75 per cento sulle predette voci ha come finalità quella di individuare la misura dell'*una tantum* da corrispondere al personale interessato.

Si segnala, altresì, che l'entità dell'assegno *una tantum* riferita alle promozioni disposte il giorno precedente alla cessazione dal servizio è stata commisurata, convenzionalmente, ai fini esclusivi dell'attuazione del richiamato decreto del Ministro dell'interno del 2 dicembre 2013, al trattamento economico per un giorno di servizio nella qualifica o grado superiore ed ai riflessi sulla tredicesima mensilità, escludendo gli effetti della buonuscita attesa la natura del medesimo assegno in relazione alla vigente normativa in materia.

Infine si evidenzia che, in relazione alla loro natura, gli assegni *una tantum*, per tutti gli istituti considerati, non sono utili né ai fini dell'indennità di buonuscita, né ai fini della determinazione della quota di pensione di cui all'articolo 13, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (cosiddetta quota A), per cui gli stessi incidono esclusivamente ai fini degli effetti di cui all'articolo 2, commi 9, 10 e 11, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (cosiddetta quota B).



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

In relazione a quanto precede si informa che si è provveduto ad adeguare la procedura informatica del CENAPS al fine di consentire la liquidazione dei predetti assegni al personale della Polizia di Stato interessato, entro la mensilità di marzo 2014.

A ciascun dipendente interessato sarà reso disponibile, sul portale Doppia Vela, il tabulato dimostrativo, complessivo, degli assegni *una tantum* liquidati.

Si rappresenta che in fase di prima applicazione si procederà alla liquidazione degli assegni *una tantum* 2013 correlati a tutte le situazioni giuridiche definite alla data prevista per l'elaborazione da parte del Centro Elettronico.

Pertanto, soprattutto per la perequazione delle posizioni economiche la cui attribuzione è subordinata ad un provvedimento giuridico (es. promozioni), qualora lo stesso non si sia ancora perfezionato, si procederà ad effettuare la necessaria liquidazione agli aventi diritto successivamente, non appena concluso l'iter procedimentale previsto.

Nel ribadire che l'assegno *una tantum* ha natura accessoria, e pertanto non è equiparabile alle voci fisse e continuative del trattamento economico dei dipendenti, si evidenzia che quest'ultimo non subirà, allo stato attuale, alcuna variazione.

Ciò premesso, si invitano gli uffici in indirizzo, ognuno per la parte di propria competenza, a dare la massima diffusione della presente circolare e **ad adottare tutte le iniziative necessarie al fine di corrispondere al personale interessato, con la massima sollecitudine, le attribuzioni di cui trattasi.**

In particolare, nella fase di pagamento degli assegni di cui sopra, si invita a prestare la massima attenzione alla corretta imputazione delle somme sul pertinente capitolo di spesa (2511, artt. 1 e 2) avendo cura, altresì, di indicare nei titoli tratti su detto capitolo l'IBAN del conto di evidenza aperto per la corresponsione delle indennità accessorie.

La presente circolare è disponibile nel sito del T.E.P. contenente la raccolta delle circolari al link, "1^ Divisione" consultabile digitando nel browser il seguente indirizzo <http://10.119.182.1>.

IL DIRETTORE CENTRALE
Aiello

Originale firmato agli atti